



## Dottorato di ricerca in *Diritto, educazione e sviluppo*

### **Regolamento**

#### **Art. 1**

#### **Obiettivi formativi e programmi di studio**

Le attività formative per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono finalizzate all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca scientifica e di competenze di elevata qualificazione, con particolare riferimento a quelle necessarie per lo svolgimento di attività di ricerca in Università, Enti Pubblici, Enti territoriali o soggetti privati.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi formativi il Dottorato si avvale di corsi, di attività seminari e di attività di ricerca, prevalentemente a carattere interdisciplinare ed anche in collaborazione con soggetti esterni, pubblici e privati. L'attività di formazione si avvale inoltre di stages presso soggetti esterni, pubblici e privati e, ove possibile, di soggiorni all'estero.

Il Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti di cui al successivo art. 10, determina e rende pubblici, anno per anno, gli obiettivi formativi e i programmi di studio e di ricerca.

Per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato, l'Università può stipulare apposite Convenzioni o Contratti con soggetti pubblici e privati per il finanziamento del Corso, per l'erogazione di borse di studio, per attività di docenza e di tutorato, per soggiorni e stages, nonché per l'acquisizione e/o per la fruizione di strutture, laboratori e apparecchiature.

Nel caso di Convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato con i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 2**

#### **Accesso e procedure di selezione**

Possono accedere al corso di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che, alla data della scadenza del bando, risultino in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previsto dalla Legge 341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito

ai sensi del DM 509/99 ovvero del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero – preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti per l'ammissione al dottorato – anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità.

Il bando di concorso per l'ammissione è emanato entro il 30 dicembre di ogni anno dal Rettore, che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ne invia tempestiva comunicazione al MIUR e lo comunica tramite il sito elettronico dell'Università, oltre a garantirne adeguata pubblicizzazione. Nella fase di prima attivazione, il bando viene pubblicato entro il 30 giugno.

Il bando di concorso contiene le seguenti informazioni:

- a. aree scientifiche a cui si riferisce il corso;
- b. numero massimo di laureati che possono essere ammessi al Dottorato;
- c. numero e ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi del successivo art. 5;
- d. contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del successivo art. 5;
- e. modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Successivamente alla scadenza del bando, su proposta del Collegio dei docenti, il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri (o più di tre in presenza di eventuali indirizzi) scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo nell'ambito dei settori disciplinari afferenti al Dottorato, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti anche stranieri. Tali esperti devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato, a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.

Nel caso di articolazione in indirizzi, la Commissione deve comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di ciascun indirizzo indicato nel bando. Le prove di accesso saranno differenziate per ciascun indirizzo. La graduatoria finale sarà unica.

L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di prove scritte e orali, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Su esplicita proposta del Collegio dei docenti, le prove scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella prova orale è compresa una verifica della conoscenza della lingua straniera o delle lingue straniere indicate dal bando, comunque congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.

Su proposta del Collegio dei docenti, eventuali candidati stranieri possono sostenere le prove di ammissione presso sedi universitarie straniere con le quali l'Università sia convenzionata. Nell'ambito della Convenzione, approvata dal Senato Accademico, verranno disciplinate le modalità di svolgimento delle prove.

La Commissione dovrà completare le operazioni concorsuali entro 90 giorni dalla data del Decreto rettorale di nomina.

I lavori della Commissione devono assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti. Le prove d'esame sono rivolte ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Lo svolgimento del colloquio è pubblico.

La Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 40 punti per ciascuna delle due prove. Fra la prima e la seconda prova la Commissione procede alla valutazione dei titoli, per i soli candidati risultati presenti alla prima prova. Alla valutazione dei titoli sono riservati complessivamente 20 punti. È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio

non inferiore a 30/40. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 30/40. In prima attuazione i punteggi vengono assegnati come da bando.

Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Il Rettore, con proprio Decreto, procede ad approvare gli atti del concorso, nomina i vincitori e conferisce le borse di studio.

Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non si iscriva al Dottorato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso.

In caso di decadenza o di rinuncia di uno o più degli aventi diritto subentrano uno o più dei candidati non ammessi, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinuncia si verificano in data successiva all'inizio del corso, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilità degli eventuali subentranti.

### **Art. 3 Durata dei Corsi**

I Corsi hanno durata di tre anni.

Il Collegio dei docenti concede la sospensione dell'obbligo di frequenza del corso di dottorato, previa istanza dell'interessato, sino ad un massimo di un anno, nei casi di maternità, servizio militare ovvero servizio civile, grave e documentata malattia e in altri casi da specificare e con provvedimento motivato.

In tali casi il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione temporanea della relativa erogazione per la tutta la durata della sospensione dall'obbligo di frequenza, a meno che non sia diversamente stabilito dalla legge.

Il Collegio dei docenti può assegnare una proroga per la presentazione del lavoro di tesi, quando la stessa si renda necessaria per ragioni di approfondimento della ricerca.

Tanto la proroga quanto la sospensione non possono essere superiori ad un anno e non danno diritto ad erogazione di borsa, tranne che nei casi eventualmente previsti dalla legge.

I dottorandi cui sia stata concessa una proroga saranno ammessi a sostenere l'esame finale insieme ai dottorandi del ciclo successivo.

I dottorandi forniti di borsa che non concludano il ciclo di studi nei termini previsti (ivi compreso l'eventuale proroga) sono tenuti a rifondere l'Ateneo di tutti gli emolumenti percepiti nel triennio. A tal fine l'erogazione della borsa è subordinata dall'accensione di idonea fidejussione.

### **Art. 4 Conferimento titolo**

Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del ciclo di dottorato, attraverso un esame finale al quale si accede presentando una dissertazione scritta (Tesi di dottorato) che costituisca il risultato di ricerca originale per metodologia e rilevanza.

Il Collegio dei docenti indica le lingue straniere in cui la Tesi di dottorato può essere redatta.

Entro trenta giorni dalla conclusione del Corso di dottorato i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente Ufficio dell'Università,

domanda di ammissione all'esame finale. I candidati devono firmare e consegnare al Coordinatore due copie cartacee della tesi e due CD della stessa; questi ultimi verranno dal Coordinatore inoltrati all'Ufficio Dottorandi dell'Ateneo per l'invio alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, a conclusione con esito positivo dei lavori della Commissione giudicatrice, unitamente alla relazione del docente Relatore. La relazione del Docente Relatore recherà in calce, oltre alla data e la firma del professore, anche la data dell'approvazione da parte del Collegio.

La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, comunicata almeno 30 giorni prima della fine del corso; in sede di designazione, il Collegio dei docenti deve anche indicare i membri supplenti.

La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso, di cui almeno due esterni all'Università telematica Pegaso. Su indicazione del Collegio dei docenti, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri.

La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data della lettera di trasmissione del Decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, della quale non potrà far parte alcun componente della Commissione decaduta.

Il Collegio dei docenti, può chiedere la nomina di più Commissioni.

La Commissione nomina al suo interno un Presidente.

Il Presidente della Commissione, sentiti gli altri componenti della Commissione, fissa la data dell'esame finale e comunica data, ora e luogo alla Direzione Amministrativa dell'Università almeno 30 giorni prima della data fissata. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono presso l'Università telematica Pegaso. Ciascun componente la Commissione riceve dal Coordinatore l'elenco dei candidati e una copia del lavoro di tesi, firmata dal candidato e dal Coordinatore, nonché copia della relazione del docente Tutor, così come approvata dal Collegio dei docenti, nonché una breve relazione attestante l'attività svolta da ciascun candidato e il dispositivo di ammissione all'esame finale. Il Coordinatore avrà cura inoltre di conservare una copia della tesi di ciascun candidato.

Gli esami sono pubblici.

Al termine dei propri lavori la Commissione redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulla tesi presentata da ciascun candidato e sull'esito del colloquio. L'esame non dà luogo a punteggio. Le delibere di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.

Su richiesta motivata del candidato il Presidente della Commissione può rinviare l'esame finale. Qualora il Presidente ritenga il rinvio impossibile o non giustificato, a seguito di ulteriore richiesta del candidato, il Rettore può autorizzare il rinvio dell'esame finale al ciclo successivo. In caso di mancata attivazione del Corso di dottorato, il Rettore può nominare apposita Commissione con le modalità di cui al presente articolo.

In caso di esito negativo dell'esame finale, i candidati possono ripetere l'esame una sola volta.

A conclusione dei lavori, entro 10 giorni, la Commissione invia al Rettore gli atti relativi all'esame finale. Il titolo di dottore di ricerca, conseguito all'atto del superamento dell'esame finale, è conferito dal Rettore. L'Università telematica Pegaso ne certifica il conseguimento.

Il diploma di dottorato di ricerca è sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e dal Coordinatore del corso di dottorato, e fa esplicita menzione del Dottorato e dell'eventuale Indirizzo frequentati.

## **Art. 5** **Borse e contributi**

Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri ed i parametri del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

L'esonero totale o parziale dal pagamento del contributo può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base della proposta formulata dal Collegio dei docenti. Il Collegio deve indicare i criteri di merito sulla base del quale si può concedere l'esonero. A parità di merito, ai fini dell'esonero, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM del 9 aprile 2001.

L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari di borse di studio conferite dall'Università, comprensive di quelle conferite su fondi eventualmente provenienti da MIUR, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi.

Il numero di borse di studio conferite dall'Università è almeno pari a 3.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata ordinaria del Corso.

Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.

L'importo della borsa di studio è aumentato di almeno il 50% per i periodi di soggiorno all'estero superiore al mese. Su delibera del Collegio dei docenti, per periodi di stages o comunque per periodi di attività formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all'estero) i Dottorandi possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio), da far valere su fondi di ricerca eventualmente disponibili o su quelli di funzionamento del Dottorato.

Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione. La conferma per gli anni successivi è effettuata, con delibera formale, dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle attività svolte dal dottorando.

## **Art. 6** **Obblighi dei dottorandi**

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi, di svolgere le attività di studio e di ricerca stabilite dal Collegio dei docenti e di partecipare a tutte le attività di addestramento didattico e scientifico previste dal Collegio.

I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.

Fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare di cui all'art. 3, in caso di violazione degli obblighi stabiliti dal Collegio dei docenti, il Coordinatore, con motivata decisione, può richiedere al Rettore la sospensione, comunque non superiore ad un anno, o l'esclusione dal Corso. In caso di sospensione pronunciata a carico di titolari di borsa, quando la sospensione sia di durata superiore a trenta giorni, si provvede alla contestuale sospensione nella erogazione della borsa. In caso di sospensione superiore all'anno, il perpetuarsi della violazione degli obblighi stabiliti dal Collegio dei docenti comporta l'irrevocabile esclusione dal Corso.

In caso di rinuncia a proseguire nel corso o di rinuncia alla borsa di studio, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell'interruzione. Quando i motivi della rinuncia siano giudicati dal S.A. eccezionali e giustificabili, il dottorando può essere dal CdA esonerato dall'onere di dover restituire le rate di borsa già godute.

Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni con rilevanza giuridica o economica ai fini di carriera.

Per il loro addestramento scientifico, i dottorandi possono essere aggregati a gruppi di ricerca funzionanti presso l'Università telematica Pegaso o anche presso altre Università, d'intesa con il Coordinatore. In quanto aggregati di ricerca possono essere a loro richieste prestazioni complementari, preparatorie, integrative o tecnico preparatorie di percorsi investigativi o di loro parti, con il diritto di accesso alla comunicazione complessiva dei risultati conseguiti. Possono gradualmente essere introdotti a brevi itinerari di ricerca da condurre sotto la guida di ricercatori senior e con il consenso del Coordinatore, e possono anche essere sollecitati alla progettazione e alla realizzazione di propri saggi scientifici.

Il loro itinerario formativo include la cura delle competenze richieste per la progettazione di proposte di finanziamento di ricerche scientifiche, per la fruizione delle risorse nazionali e comunitarie destinate alla ricerca e per quanto altro venga ritenuto utile dal Collegio.

Per il loro addestramento didattico, il dottorandi possono essere immessi, con la massima gradualità, alle attività che sono proprie della funzione didattica. Nel corso del primo anno possono concorrere, sotto la guida dei docenti, alla revisione delle prove, al monitoraggio degli esercizi proposti agli allievi, all'allestimento dei materiali didattici. Nel corso del secondo anno, possono interagire con gli allievi, ma soltanto in presenza del docente e comunque per brevi periodi, possono progettare e realizzare materiali didattici, possono partecipare alle sedute d'esame, in aggiunta a commissioni regolarmente costituite. Gli allievi di dottorato che siano ammessi alla frequenza del terzo anno e che possano vantare almeno una pubblicazione vengono dichiarati cultori della materia e in tale veste possono essere coinvolti sia nella didattica, con brevi segmenti di lezione a loro affidati, sia nelle prove d'esame, come componenti della Commissione.

Tutte le attività didattiche e scientifiche qui previste e a questo titolo affidate ai dottorandi, rientrano negli obblighi formativi. Conseguentemente non possono dar luogo a diritti di precedenza, di preferenza o a qualsiasi altra pretesa; né possono essere eluse dai dottorandi medesimi.

## **Art. 7 Organi del Dottorato**

Organi del Corso di Dottorato sono:

- il Coordinatore;
- il Collegio dei docenti;

- i Collegi di Indirizzo eventualmente istituiti;
- i Coordinatori dei Collegi di Indirizzo eventualmente istituiti.

Il Coordinatore del Corso di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università telematica Pegaso è nominato dal S. A. tra i docenti di prima fascia componenti del Collegio. Lo stesso docente non può ricoprire il ruolo di Coordinatore per più di cinque anni consecutivi.

Il Corso di Dottorato può essere articolato in Indirizzi con un titolo specifico. Il Collegio dei docenti può proporre la costituzione di Collegi di Indirizzo e delegare a questi organismi dei compiti didattici specifici. Il Collegio di Indirizzo è coordinato da un responsabile nominato dal S. A. Un Indirizzo può essere costituito in presenza di almeno cinque docenti.

Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti, sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche del Corso, coordina e cura i rapporti con gli Organi Accademici e con gli Enti esterni, dispone ed autorizza gli atti di gestione relativi alle attività del Corso, procede a tutti gli adempimenti collegati alla eventuale partecipazione del Dottorato a Scuole nazionali di Dottorato.

Il Collegio dei docenti è indicato dal S.A., sentito il Coordinatore. E' è composto da un numero minimo di dodici membri tra professori di ruolo e ricercatori, che partecipano alle attività del Dottorato. Di essi almeno tre debbono essere professori di prima fascia.

Il Collegio dei docenti ha il compito di:

- programmare le attività didattiche del Corso, ivi inclusi i piani di ricerca dei dottorandi;
- formulare la proposta per la Commissione incaricata degli esami di ammissione;
- deliberare sull'ammissione dei Dottorandi al successivo anno di corso e all'esame finale;
- esprimere pareri sulla stipula di Convenzioni con Enti esterni per il supporto e lo svolgimento di attività didattiche di comune interesse;
- stabilire i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili, ivi inclusi i compensi per i docenti, le spese per i seminari, le attività dei dottorandi;
- nominare per ciascun dottorando un tutore che dovrà seguire lo stesso nella sua attività. Il tutore è designato dal Collegio dei docenti; è ammessa la possibilità di un tutore esterno al Collegio, anche di altre Università, sulla base delle competenze o degli interessi di studio e di ricerca del dottorando. Il tutore seguirà il dottorando per l'intero percorso formativo e di ricerca fino all'acquisizione del titolo. In caso di sopravvenuta impossibilità a proseguire l'attività di tutoraggio, lo stesso tutore dovrà essere sostituito tempestivamente dal Collegio dei docenti con altro docente in possesso dei requisiti idonei;
- proporre al Rettore la composizione delle Commissioni per gli esami finali.

## **Art. 8**

### **Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dei Corsi di Dottorato sono costituite da:

- i fondi di funzionamento esplicitamente messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
- una quota – nella misura stabilita dal CdA - dei contributi pagati dagli studenti per l'accesso e la frequenza del Corso;
- gli introiti derivanti da apposite Convenzioni con soggetti esterni.

Il S.A. e/o il CdA, sentito anche il Coordinatore del Collegio, possono approvare l'attivazione di ulteriori borse di studio o accettare contributi rivenienti da Convenzioni o Contratti con soggetti esterni, anche in variazione rispetto alla proposta iniziale di attivazione.

Non meno del 10% degli introiti derivanti dai contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi di Dottorato è destinato al bilancio dell'Università per spese generali, nonché per la copertura delle spese di assicurazione obbligatoria.

### **Art. 9 Incompatibilità**

Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca, titolari o non titolari di borsa di studio, non possono svolgere attività lavorative o di formazione esterne al Dottorato di ricerca, a meno che non ne siano espressamente autorizzati dalle rispettive amministrazioni. E comunque deve trattarsi di attività che non costituiscano impedimento al regolare svolgimento del percorso formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attività esterne al Dottorato non potranno comportare la sottrazione, anche parziale, all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del Dottorato.

Agli iscritti ad un Dottorato di Ricerca, compresi i titolari di borsa di studio, su proposta del tutore, successivamente approvata dal Coordinatore, è consentito svolgere attività di collaborazione per attività di ricerca purché la stessa rientri nell'ambito delle attività formative previste dal Dottorato. In tal caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall'attività di ricerca, ad eccezione dei compensi per assegni di ricerca di cui alla L.449/97, art. 6, così come sono compatibili con eventuali compensi derivanti da attività, preventivamente autorizzate dal Coordinatore, che permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca del Dottorato.

L'iscrizione ai Corsi di Dottorato è incompatibile, pena l'esclusione dal Corso, con l'iscrizione in contemporanea alla seconda laurea, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro Dottorato di Ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela.

Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro Dottorato di Ricerca, si impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell'inizio del corso di dottorato.

### **Art. 10 Cooperazione internazionale**

L'Università telematica Pegaso promuove e agevola la cooperazione internazionale nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine può stipulare con Università straniere specifiche convenzioni che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo di Dottore di Ricerca. In particolare l'Università può stipulare convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di Tesi di dottorato in cotutela e per Dottorati internazionali.

### **Art. 11 Tesi di Dottorato in co-tutela internazionale**

Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di cotutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la preparazione della tesi è effettuata in periodi alterni in ciascuna delle due istituzioni. Il periodo

- complessivo di permanenza presso la sede cooperante non può essere inferiore a sei mesi;
- b) vengono nominati due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
  - c) la redazione e la discussione della tesi avviene, almeno in parte, nella lingua dell'Università cooperante ovvero in una terza lingua determinata di comune accordo;
  - d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, è composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni secondo le modalità della convenzione;
  - e) ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di.....";
  - f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei docenti può eccezionalmente autorizzare l'attivazione della co-tutela, a condizione che deliberi contestualmente la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
  - g) entro il mese di novembre di ciascun anno il Collegio dei Docenti procede alla valutazione dell'attività svolta dai dottorandi in co-tutela ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

## **Art. 12**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato.